



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Oggetto: art. 25, comma 2, lett. a) legge regionale 42/2017. Divieto temporaneo di pesca nel rio La Guzza tra i comuni di Fontanafredda e Porcia. Revoca.

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto n. 407/ URAG di data 07/06/2019 (art. 25, comma 2, lett. a) legge regionale 42/2017) che dispone il divieto temporaneo di pesca nel rio La Guzza tra i comuni di Fontanafredda e Porcia disponendo l'analisi sanitaria di un campione dei pesci irregolarmente immessi nel rio al fine di accertarne lo stato sanitario;

VISTO il rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di data 28/06/2019 con prot. 3182/UIA che riporta l'esito dalle analisi effettuate sullo stato sanitario del pesce catturato nel rio La Guzza, non rilevando alcuna patologia preoccupante per la fauna ittica selvatica, come confermato via posta elettronica del veterinario firmatario del rapporto di prova;

RITENUTO pertanto non necessario effettuare la rimozione del pesce e quindi opportuno revocare il divieto temporaneo di pesca nel rio La Guzza tra i comuni di Fontanafredda e Porcia;

#### DECRETA

di revocare il divieto temporaneo di pesca nel rio La Guzza tra i comuni di Fontanafredda e Porcia di cui al proprio decreto n. 407/ URAG di data 07/06/2019.

È affidata alla vigilanza ittica volontaria dell'ETPI, sotto il coordinamento dell'Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa, la rimozione delle specifiche tabelle con scritta di colore blu su sfondo bianco.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'ETPI.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco MINIUSI  
(documento sottoscritto con firma digitale)

